DECISIONE N. 3464/88/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1988

che abroga la decisione n. 3483/82/CECA della Commissione relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che con decisione n. 3483/82/CECA della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 705/88/CECA [2], la Commissione ha imposto alle imprese siderurgiche della Comunità l'obbligo di dichiarare le loro consegne di taluni prodotti siderurgici;

considerando che detti obblighi si situavano nel contesto della crisi del settore siderurgico che ha portato all'introduzione di una disciplina delle quote di produzione;

considerando che non sussistono più le condizioni di crisi manifesta ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA; che di conseguenza non è più opportuno mantenere in vigore la suddetta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 3483/82/CECA è abrogata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1988.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 27.